



COMUNE DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

**REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DEL
REFERENDUM COMUNALE**

.....

Approvato con deliberazione n. 18 del 18.04.2002 del Consiglio Comunale

divenuta esecutiva il 07.05.2002

Art. 1

Oggetto, approvazione e modifiche del presente regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in forza del potere specifico conferito al Comune dall'articolo 7 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, ha come oggetto l'iniziativa, l'ammissibilità, lo svolgimento e gli effetti del referendum comunale di cui all'articolo 8 del medesimo T.U.
2. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale, in seduta pubblica e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Prima dell'approvazione ad opera del Consiglio, il regolamento va sottoposto all'esame della apposita commissione consiliare o in assenza dei capi gruppo consiliari.
3. Le modifiche al presente regolamento, previo esame della Commissione di cui al secondo comma di questo articolo, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza richiesta per l'approvazione del regolamento medesimo.

Art. 2

Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
2. Una volta che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione o di modifica, il regolamento stesso o la relativa modifica entrerà in vigore ad ogni effetto.
3. Adempiuta tale pubblicazione, il regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali presso il Settore Assistenza Organi Istituzionali.

Art. 3

Norma residuale ed integrazione del regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dallo Statuto in materia di referendum comunale, si farà riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella legge 25 maggio 1970, n.352, e a quelle del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, al quale articolo 50 della predetta legge fa esplicito rinvio, a quello del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223.

Art. 4

Iniziativa referendaria

1. L'iniziativa referendaria spetta:
 - a) al Consiglio comunale;
 - b) ad un gruppo di elettori, costituenti almeno il 10% degli elettori del Comune.

2. Nel caso in cui alle lettere a) del presente articolo, il potere di iniziativa si esercita mediante l'adozione di apposita deliberazione del relativo collegio, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso di cui alla lettere b) del presente articolo, il potere di iniziativa popolare si esercita previo comunicazione formale al Sindaco riguardante la volontà di procedere alla raccolta di firma per proporre un referendum comunale.

La proposta di richiesta di referendum, unitamente alle relative firme autenticate nelle forme di legge e completa della certificazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Tarquinia, è presentata al Segretario Comunale.

Art. 5

Oggetto e qualificazione del referendum comunale e casi in cui non può avere luogo

1. Il referendum comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del vigente Statuto, ha natura consultiva. Può riguardare solo materie di esclusivo interesse comunale.

2. Non possono costituire oggetto di referendum comunale:
 1. le imposte, le tasse, le tariffe per ogni tipo di servizio, i bilanci, le finanze e tutti gli atti che afferiscono alla contabilità dell'ente, delle sue aziende ed istituzioni;
 2. i provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 3. i fatti e gli atti concernenti il personale comunale e la relativa disciplina e quelli riguardanti gli enti, le aziende e le istituzioni di cui il Comune è parte;
 4. la disciplina regolamentare concernente i servizi e il funzionamento degli organi del Comune;
 5. lo Statuto ed i Regolamenti del Comune;
 6. gli Statuti delle aziende speciali comunali o la loro costituzione;
 7. i piani urbanistici e le relative variazioni.
 8. gli argomenti che sono già stati oggetto di consultazione negli ultimi tre anni.

3. Il referendum comunale non può essere indetto nel corso dello svolgimento di qualsiasi altra consultazione elettorale (politica, amministrativa, referendaria). Qualora dopo l'indizione del referendum comunale venga indetta una consultazione elettorale (politica, amministrativa o referendaria), il referendum comunale viene rinviato .
4. Il referendum è rinviato di diritto nel caso che venga iniziata la procedura di scioglimento del Consiglio comunale.
5. Il rinvio o l'eventuale non accoglimento della proposta di consultazione referendaria è portato a conoscenza con pubblico manifesto da affiggere anche all'Albo Pretorio.

Art. 6

Il corpo votante

1. Per il referendum comunale, il corpo votante è costituito, dagli elettori del Comune.

Art. 7

Validità ed esito del referendum

1. Il referendum è valido solo se partecipa alla votazione almeno la metà più uno degli aventi diritto. Per tale computo vengono prese in considerazione anche le schede bianche, le nulle e i voti nulli.
2. L'esito del referendum sarà favorevole al SI o al No, a seconda che la prima (SI) o la seconda (NO) risposta ottenga più voti dell'altra. Per il relativo computo , vengono presi in considerazione soltanto i voti validi.
3. A parità di voti ottenuti dalla risposta positiva o negativa, l'esito del referendum si dice "inefficace".

Art. 8

Ripetibilità del referendum

1. Il referendum comunale già svolto, qualsiasi ne sia stato l'esito, anche se inefficace, non può essere ripetuto per lo stesso oggetto e con l'identico quesito se non siano trascorsi, almeno, tre anni dalla data della votazione.
2. Non può essere indetto altro referendum prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dall'effettuazione di altro precedente di qualsiasi tipo.

Art. 9

Ammissibilità e proponibilità del referendum

1. La proposta referendaria, sia di iniziativa privata (gruppo di elettori) sia di iniziativa dei poteri pubblici (Consiglio), è sottoposta all'esame dell'apposito organo collegiale previsto dal successivo articolo 11 che è tenuto a dare sulla stessa i pareri prescritti dalla legge.
2. Quando l'iniziativa proviene dai poteri pubblici, l'Organo collegiale di cui al precedente comma dovrà esprimersi prima che la relativa proposta di delibera venga discussa e votata dal Consiglio.
3. Quando l'iniziativa proviene da un gruppo di cittadini, l'esame della proposta referendaria , di cui al comma primo del presente articolo , avviene entro quindici giorni dalla presentazione della stessa al Segretario comunale o, comunque, prima dell'adozione del provvedimento consiliare di indizione del referendum.
4. Ai fini dell'esame di cui al presente articolo, la proposta referendaria deve contenere, oltre all'oggetto e ad una relazione sui motivi della richiesta referendaria, l'esatto quesito da sottoporre al voto degli elettori.

Art. 10

Proposta referendaria ad iniziativa popolare

1. Nel caso di iniziativa popolare, il Sindaco deve essere preventivamente informato, attraverso una comunicazione scritta, che è volontà dei cittadini proponenti effettuare una raccolta di firme per richiedere un referendum .
2. La richiesta di referendum sottoscritta da almeno il 10% del corpo elettorale, con firme autenticate nei modi di legge e complete della certificazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Tarquinia, deve essere presentata al Segretario comunale da almeno due delegati, scelti fra i richiedenti.
3. Il Segretario comunale dà atto del deposito della proposta mediante processo verbale, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata ai delegati.

Art. 11

Organo competente a esprimere il parere sulla proposta di indizione del Referendum

1. L'organo collegiale competente ad esprimere i pareri prescritti dalla legge sulla proposta di indizione del referendum, sia di iniziativa pubblica che privata, è così composto:
 1. Segretario Comunale del Comune;
 2. Responsabile Settore Affari Generali;
 3. Responsabile Ufficio Elettorale;
2. Il collegio decide sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, dallo statuto dell'ente e dal presente regolamento. Si riunisce in seduta non pubblica, con la presenza di tutti i suoi componenti e decide a maggioranza di voti.
3. Il parere di cui al presente articolo deve essere comunicato al Sindaco, al Presidente del Consiglio o ai delegati a secondo che l'iniziativa referendaria sia stata rispettivamente del Consiglio Comunale o di un gruppo di elettori.

Art. 12

Indizione del referendum

1. L'indizione del Referendum deve essere deliberata dal Consiglio Comunale entro un termine massimo di quaranta giorni da quando è stato espresso il parere previsto dal precedente articolo sulla la proposta di referendum, sia di iniziativa pubblica che privata.
2. Il Referendum dovrà avere luogo in una domenica compresa fra il 45° e 60° giorno successivo alla delibera di Consiglio di indizione.
3. La delibera di indizione del referendum contenente anche l'indicazione del giorno in cui si terrà la consultazione, va pubblicato all'albo pretorio del Comune e pubblicizzata con appositi manifesti da affiggere nei luoghi pubblici e comunicato al Presidente della Commissione elettorale circondariale e al Prefetto .
4. Qualora i seggi per il referendum saranno ubicati in plessi scolastici, copia del provvedimento di indizione deve essere inviato anche alle competenti Autorità Scolastiche.

Art. 13

Rinvio della consultazione

1. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata, il Sindaco ne dispone il rinvio con proprio provvedimento, da rendersi noto con apposito manifesto.
2. Il rinvio non può superare il termine di novanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccetto quelle successive all'insediamento dei seggi.
3. La nuova data fissata dal Sindaco deve essere portata a conoscenza degli elettori con apposito manifesto e comunicata al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale, al Prefetto ed, eventualmente, alle autorità scolastiche competenti.

Art. 14

Residenti all'estero

1. Deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvenuta indizione del referendum, agli elettori residenti all'estero.

Art. 15

Propaganda elettorale

1. Le affissioni di propaganda elettorale sono eseguite nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.639, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti in materia.
2. Le riunioni elettorali in luogo pubblico si svolgono dandone avviso al questore almeno tre giorni prima, con le modalità indicate nell'art. 19 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635.
3. Nel giorno precedente e in quello stabilito per la votazione, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali o altri e manifesti di propaganda.
4. Nel giorno destinato alla votazione è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

5. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di affissione del manifesto di indizione del referendum.
6. Occorre fare riferimento, per la disciplina della propaganda elettorale, alle leggi seguenti e a tutte quelle che potranno essere emanate successivamente: 4 aprile 1956, n.212; 24 aprile 1975, n.130; 10 dicembre 1993, n.515; 22 febbraio 2000, n.28, che detta disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica.

Art. 16

Ufficio di sezione per il referendum

1. In ogni sezione elettorale è costituito , ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n.352, un ufficio per i referendum.
2. L'Ufficio è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e di un segretario. Per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori, a norma di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n.199, è aumentato a quattro.
3. Nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, deve essere istituito un apposito seggio speciale. Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori.
4. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è nominato, entro il 30° giorno antecedente quello della votazione, dal Sindaco, tra tutti coloro che sono inclusi nell'Albo dei Presidenti.
5. Gli scrutatori sono nominati, in pubblica adunanza , dall'ufficiale elettorale o dalla commissione elettorale comunale, mediante sorteggio, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'art. 9, punto 1, della legge 30/4/1999, n.120, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio e una graduatoria di riserve.
6. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio di sezione, dal Presidente di seggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune per i quali non esistano cause di esclusione.

Art. 17

Consegna materiale e stampati

1. Il Sindaco o suo delegato provvede affinché, alle ore 15,30 del giorno precedente a quello fissato per la consultazione, siano consegnati al presidente dell'ufficio di sezione:
 - a) il bollo (timbro tondo) del Comune;
 - b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, e copia autentica delle liste stesse per l'affissione nel seggio;
 - c) verbale di nomina degli scrutatori;
 - d) il pacco delle schede, debitamente sigillato;
 - e) l'urna occorrente per la votazione;
 - f) un esemplare del manifesto di indizione del referendum;
 - g) un congruo numero di matite copiative per il voto;
 - h) il modello del verbale predisposto e approvato dall'ufficiale elettorale e gli altri stampati occorrenti;
 - i) il pacco di cancelleria;
 - j) l'elenco degli elettori deceduti posteriormente alla revisione dinamica straordinaria delle liste e deceduti prima, ma non cancellati dalla lista;

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune in numero pari a quello degli elettori della sezione maggiorato del 15% e hanno le caratteristiche risultanti dai modelli previsti per i referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n.352. Esse riportano sulla faccia esterna la denominazione del Comune e contengono, nella parte interna, il quesito formulato, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. L'utilizzo del materiale elettorale di proprietà dello Stato è autorizzato dal Prefetto.

Art. 18

Compilazione del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione

1. Nel verbale dell'ufficio di sezione devono essere riportate in maniera chiara ed analitica tutte le operazioni dell'ufficio.

Art. 19

Operazioni preliminari alla votazione

1. Subito dopo la consegna del materiale e degli stampati occorrenti per la votazione e per lo scrutinio, che avviene così come previsto al precedente articolo 19, comma 1°, il presidente apre il pacco sigillato contenente le schede, ne preleva un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione ed imprime a tergo di ciascuna scheda il bollo del Comune.

2. Quindi distribuisce in parti uguali le schede timbrate agli scrutatori, che appongono la loro firma accanto al bollo del Comune.
3. Le schede autenticate vengono custodite nella scatola che conteneva le schede, mentre quelle avanzate vengono riposte in una busta.
4. Durante le operazioni di cui ai commi precedenti, i componenti del seggio non si possono allontanare.
5. Compiute le operazioni preliminari il presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate. Tutto l'altro materiale deve essere riposto in una busta che dovrà essere chiusa e sulla quale apporranno la firma i componenti del seggio.
6. Infine il presidente rinvia le operazioni alle ore 7,00 del giorno successivo; fa sfollare la sala e procede alla chiusura di essa.

Art. 20

Votazione

1. La votazione si svolge dalle ore sette alle ore ventidue.
2. Per esercitare il diritto di voto, l'elettore si presenta personalmente all'ufficio di sezione presso la quale è iscritto, provvisto di un documento di identità e della tessera elettorale.
3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori del Comune, oppure l'attestazione del Sindaco rilasciata a norma dell'art. 32 bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223. Sulla sentenza e sull'attestazione, il presidente annota l'avvenuta manifestazione del voto, apponendo la propria firma e il bollo.
4. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti di lista, nonché gli ufficiali e agenti della forza pubblica e i vigili urbani in servizio in ordine pubblica, possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune.
5. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti a cura del presidente in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
6. Gli elettori che votano nei luoghi di cura vengono iscritti in una lista aggiunta.

7. Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa, un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
8. Gli elettori, che al momento della chiusura della votazione, si trovino ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.
9. Durante la votazione deve essere affisso nel seggio un esemplare del manifesto di indizione del referendum.

Art. 21

Votazione degli elettori non deambulanti

1. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui ai successivi commi, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale.
2. Gli elettori di cui al comma uno sono iscritti, a cura del presidente dell'ufficio della sezione presso la quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
3. Le attestazioni mediche di cui al comma uno sono allegate al verbale dell'ufficio.
4. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto di indizione del referendum, di votare in assoluta segretezza.
5. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384.
6. Nelle sezioni elettorali di cui al comma uno deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori .

Art. 22

Operazioni preliminari allo scrutinio

1. Decorse le ore ventidue il Presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero degli elettori, risultante da quelli iscritti nella lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base ad una sentenza o ad attestazione del Sindaco.
2. Determina quindi il numero degli elettori che hanno votato, accertando:
 - a. il numero degli elettori iscritti nella lista della sezione che risultano aver votato;
 - b. il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenze o attestazione del Sindaco;
 - c. il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione;
 - d. il numero dei votanti di cui all'art. 23 , 1° comma;
 - e. il numero degli elettori, degenti in luoghi di cura, ammessi a votare.
3. La lista della sezione, utilizzata per la votazione, deve essere vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiusa in un piego sigillato, insieme con il registro maschile ed il registro femminile utilizzato per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti, con facoltà di qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al l'Ufficio Elettore del Comune, che ne rilascia ricevuta.

Art. 23

Scrutinio

1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono svolgersi senza interruzione.
2. Deve farsi menzione nel verbale dei voti a ciascuna delle risposte, delle schede e dei voti nulli e delle schede bianche, nonché delle decisioni del presidente in ordine ai voti contestati.
3. Le schede bianche, le schede nulle (comprese quelle contenenti voti contestati e dichiarati nulli dal presidente), e i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio e allegati la verbale, chiusi in plico sigillato, firmato dal presidente e dal segretario.
4. Tutte le altre (comprese quelle contenenti voti contestati e dichiarati validi dal presidente), devono essere numerate e chiuse in un plico sigillato, da unirsi al verbale , firmato dal presidente e dal segretario.
5. Sulle nullità delle schede e sui voti contestati, nonché sopra tutte le difficoltà e gli incidenti sollevati decide il presidente, uditi gli scrutatori.

6. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto del comma seguente.
7. Sono nulli in particolare i voti contenenti nelle schede:
 - a) che non siano quelle ufficiali o non portano la firma dello scrutatore o il bollo del comune;
 - b) che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) nelle quali l'elettore abbia tracciato il segno completamente fuori dai rettangoli contenenti le risposte ai quesiti.
8. I voti validi, le schede bianche e quelle contenenti voti nulli devono essere singolarmente riportati in una tabella di scrutinio, fornita dal Comune.

Art. 24

Formazione del verbale

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.
2. Il verbale dovrà indicare anche il numero degli elettori iscritti nella sezione, nonché quelli che, ancorché non iscritti, hanno votato ai sensi dell'art. 22, commi 3° e 4°, dell'art. 23, comma 1°.
3. Il verbale, redatto in duplice esemplare, è firmato in ciascun foglio da tutti i componenti dell'ufficio.
4. Dopo la sottoscrizione del verbale, l'adunanza viene sciolta.
5. Un esemplare del verbale, insieme alla tabella di scrutinio, viene chiuso in un plico sigillato, firmato dal presidente e dal segretario e immediatamente depositato nell'Ufficio Elettorale del Comune; gli altri allegati vengono consegnati unitamente al plico contenente il verbale e la tabella di scrutinio.
6. L'altro esemplare del verbale viene depositato nella Segreteria del Comune, perché ogni elettore ne possa prendere visione.
7. I plichi contenenti la documentazione di cui al precedente comma cinque devono essere adeguatamente custoditi e non possono essere aperti per alcun motivo, salvo quanto previsto nel comma successivo.

8. Il plico contenente il verbale e la tabella di scrutinio viene aperto dalla Giunta comunale per il riepilogo dei risultati, gli altri plichi di cui al precedente comma sono tenuti a disposizione del competente organo giurisdizionale, investito di eventuali ricorsi.

Art. 25

Riepilogo dei risultati

1. Nei dieci giorni successivi alla chiusura dei seggi la Giunta comunale, senza modificare in alcun caso quanto risulti dagli atti, procede in seduta pubblica al riepilogo dei risultati di ciascun seggio, utilizzando esclusivamente il verbale del seggio, ed eventualmente, la tabella di scrutinio ove il verbale non riporti i dati relativi ai votanti o ai voti validi o alle schede bianche o alle schede contenenti voti nulli. Alla riunione della Giunta Comunale devono essere invitati i capigruppo presenti in Consiglio e, nel caso di iniziativa referendaria promossa dagli elettori, i due delegati della proposta referendaria.
2. A tal fine determina il numero degli elettori e il numero dei votanti e accerta il numero dei voti validi attribuiti a ciascuna risposta.
3. Se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa; altrimenti è dichiarato respinto.

Art. 26

Manifesto esito referendum

1. Il Sindaco dà notizia con apposito manifesto dell'esito del referendum.

Art. 27

Riconsegna locali scolastici

1. I locali scolastici, eventualmente utilizzati come seggi, sono restituiti all'autorità competente nel giorno feriale successivo allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio o, al più tardi, in quello seguente; ove il Comune intenda avvalersi di tale ultima possibilità, deve darne congruo avviso alla stessa autorità.

Art. 28

Ricorso avverso alle operazioni elettorali

1. Qualunque elettore del Comune può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso la deliberazione con la quale la Giunta comunale ha proclamato l'esito del referendum.

Art. 29

Effetti del referendum

1. Ove la proposta oggetto di referendum abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio comunale, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, adotta un provvedimento avente per oggetto la proposta soggetta a referendum.
2. Il ricorso avverso le operazioni referendarie non produce alcun effetto sospensivo o risolutivo delle pronunce adottate dall'organo deliberativo.
3. L'eventuale annullamento giurisdizionale delle operazioni referendarie comporta l'obbligo di riesaminare i provvedimenti deliberativi di cui al comma 1° sotto il profilo della motivazione.

Art. 30

Il responsabile del procedimento referendario

1. Il responsabile del Settore Servizi Demografici ed Elettorali è il responsabile del procedimento referendario.

Art. 31

Lavoro straordinario

1. Il personale comunale addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di settanta ore mensili dalla data di affissione del manifesto di indizione del referendum sino al trentesimo giorno successivo alla data della consultazione.

Art. 32

Conservazione degli atti

1. Il verbale, le schede e gli atti concernanti la consultazione devono essere conservati fino alla scadenza dei termini per proporre il ricorso di cui all'art. 30, ad eccezione di un esemplare del verbale, che deve essere conservato nell'archivio comunale senza limiti di tempo, unitamente, se del caso, alla tabella di scrutinio.

2. L'invio al macero viene effettuato previo esperimento della procedura per lo scarto degli atti d'archivio, previsto dalla legge.